

N. Gen.le 237 del 20/03/2019

N. di Settore 47 del 20/03/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento fornitura cartucce occorrenti per le stampanti in dotazione al Settore I alla ditta Eduware di Scardullo Santo . Determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che , per il buon funzionamento dell'attività amministrativa di questo Settore , si rende necessario provvedere alla fornitura di toner per le stampanti in uso a questo settore :

Rilevato che è urgente provvedere all'acquisto delle cartucce necessarie per le stampanti in dotazione a questo Settore;

Che da una ricerca sul Mepa, non sono state reperite le cartucce adeguate per le stampanti in uso a questo settore ;

Che pertanto è stata contattata la ditta Eduware di Scardullo Santo con sede in Assoro via Dott. Santi Santoro 2/4 , la quale ha offerto la fornitura di 12 Multipack di cartucce compatibili composto da 12 cartucce nero, per le stampanti Brother TN 2320 Brother TN 1050 e Brother TN 2000 di € 235,22 oltre IVA, per un totale di € 286,97 ;

Ritenuto di dover provvedere al relativo acquisto;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000 , “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare:
 - l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di settore specificamente

individuati;

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; -

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Visti l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base ai quali i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato tuttavia, che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica;
 - gas;
 - carburanti rete e carburanti extra-rete;
 - combustibili per riscaldamento;
 - telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III;

Dato atto inoltre che:

- a) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto

il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

- b) per tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la il servizio di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Visto:

- lo statuto del Comune ;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;

Ritenuto, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni formulate dall'ANAC

con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per affidare direttamente il servizio di assistenza tecnica e manutenzione in questione ;**Atteso che** è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **ZA127A15AE**;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 07/08/2018, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- della determinazione sindacale n. 1 del 09.01.2019 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore I per l'anno 2019;

Visto il vigente O.RR.EE.LL.

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Eduware di Scardullo Santo con sede in Assoro Via Dott. Santi Santoro 2/4 – P. IVA 00688500867 la fornitura di 1 Multipack di cartucce compatibili composto da 12 cartucce nero, per le stampanti Brother TN 2320-1050-2000, per l'importo complessivo di € 235,22 oltre IVA, per un totale di € 286,97.
2. di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il regolare espletamento dei servizi assegnati al settore;
 - b) l'oggetto del contratto è la fornitura delle cartucce per stampante di cui al punto 1;
 - c) il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. dare atto che la spesa di € 286,97 grava sui seguenti capitoli di spesa :

- €. 187,50 capitolo 320.1 – 1.01.02.021

- €.49,74 capitolo 60.1 – 1.01.01.02

- €.49,74 capitolo 1621 – 1.01.07.02 del compilando bilancio 2019/2021 , nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di spesa ;

4. Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: “Gestione Provvisoria”;

5.di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio

Ragioneria per l'emissione del relativo parere ;

6.di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ;

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 20/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;